



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	»	27

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo di cui si propone la ratifica è destinato a rinnovare le previsioni del precedente, analogo accordo di cooperazione firmato dai due Paesi nel giugno 2002, ratificato in Italia con la legge 10 gennaio 2004, n. 19, che ha cessato la sua efficacia a far data dal 20 giugno 2014. Al pari del precedente, esso ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di grande rilevanza politica negli attuali scenari politici internazionali, anche in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione medio-orientale.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i ri-

spettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l'ordinamento europeo.

L'articolo 2 disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate.

Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo;
- supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- formazione e addestramento in campo militare;
- sanità, storia e sport militare;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la coopera-

zione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;

- incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;

- partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

- visite di navi ed aeromobili militari;

- scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

- supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire trattamenti sanitari d'emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi

durante o in relazione al servizio. Si precisa, infine, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, tali sanzioni non saranno irrogate e, se irrogate, non saranno eseguiti.

L'articolo 5 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'articolo 6 disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti:

a) navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;

b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;

c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;

d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;

e) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l'addestramento militare.

Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente.

Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito

che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 9 prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

L'articolo 10 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, e specifica inoltre che esso rinnova il precedente Accordo sottoscritto in data 11 giugno 2002.

L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei Programmi di sviluppo attuativi del presente Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei Protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l'Accordo.

Infine, l'articolo 12 stabilisce che il documento in esame resti in vigore per un periodo di cinque anni, e sia automaticamente rinnovato per successivi periodi di un anno, finché una delle Parti decida di denunciarlo, determinando nel contempo le modalità e l'efficacia della denuncia.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso cui le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, l'articolo 2 prevede, al comma 1, lett. d, che detti incontri si terranno, presumibilmente una volta all'anno, alternativamente ad Amman e a Roma. Nell'ipotesi dell'invio ad Amman di due rappresentanti nazionali (1 dirigente militare e 1 T. Col./Magg.), con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 177,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 708,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a € 127,78, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006, e ammonta a € 102,22. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 34,07), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 68,15. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 16,50 eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 26,07, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 8,53. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 68,15, si ottiene l'importo di € 76,68 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di € 230,00. € 230,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a € 119,20, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006, e ammonta a € 95,36. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 31,79), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 63,57. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 11,92, eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 18,84, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 6,16. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 63,57, si ottiene l'importo di € 69,73 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di € 209,00. € 209,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 1.147,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 491,00) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 24,55), ai sensi della normativa vigente. (€ 515,55 x 2) € 1.031,10

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE € 2.178,10

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:



- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (lett. b) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni e rappresentanti di istituzioni della difesa (lett. a e c), nonché di visite alle navi e agli aeromobili militari (lett. h), così come di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (lett. i) e di cooperazione negli altri settori militari (lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di relatori, di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari (lett. d), nonché per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (lett. e) e per la partecipazione ad esercitazioni militari e ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie (lett. f e g) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le eventuali cure di urgenza (articolo 3, comma 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante a condizione che quest'ultima ne sostenga le spese;
- in merito all'articolo 5, concernente l'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali e dei servizi della difesa, di cui all'articolo 6, nonché all'articolo 2, para 3, lett. j, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con la Giordania e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 11, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o Programmi di sviluppo, ovvero vengano introdotti emendamenti o revisioni che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 2.178,10.

Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 2 OTT. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale -
Ministero della difesa.

Indicazione del referente: dott.ssa Marina IADEROSA - Ministero della difesa - Ufficio legislativo
(tel. 06.47352165)

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Regno di Giordania in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti giuridici vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.



- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*
Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui obbligatoria osservanza da parte italiana è espressamente ribadita dall'articolo 1 dell'Accordo.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*
Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.



PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ministero della difesa.

Indicazione del referente: dott.ssa Marina LADEROSA - Ministero della difesa - Ufficio legislativo (tel.: 06- 47352165)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della Difesa con la Giordania, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'Accordo si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei suoi contenuti, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica come quella medio-orientale che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese, valore strategico e valenza politica assoluti, specie nell'attuale contesto storico e geostrategico.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo potranno derivare, infine, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori Accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la Difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (istruzione e addestramento militare, supporto logistico, operazioni di *peacekeeping* e umanitarie, sanità, storia e sport militare).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*



Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della Difesa dei due Paesi e le rispettive Forze Armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali della difesa.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania hanno avuto inizio nel 2012, su iniziativa dell'Ambasciata d'Italia ad Amman, e sono proseguiti in stretta collaborazione tra lo Stato maggiore della difesa ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con la Giordania, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e soprattutto per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano condizioni o fattori, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni delle articolazioni amministrative preposte alla sua esecuzione. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico del bilancio dello Stato, per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione



del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la Difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.

e) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della Difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa

fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA
DI GIORDANIA**

**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE
DELLA DIFESA**



INDICE

	<i>Pagina</i>
PREAMBOLO	3
1. PRINCIPI E SCOPI	3
2. COOPERAZIONE GENERALE	3
1. ATTUAZIONE	3
2. CAMPI	4
3. MODALITA'	4
3. ASPETTI FINANZIARI	5
4. GIURISDIZIONE	5
5. RISARCIMENTO DEI DANNI	6
6. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA	6
1. CATEGORIE DI ARMAMENTI	6
2. MODALITA'	7
7. PROPRIETA' INTELLETTUALE	7
8. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE	8
9. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
10. ENTRATA IN VIGORE	9
11. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI	9
12. DURATA E TERMINE	10



**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA****PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"):

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- convinti che la cooperazione bilaterale aiuterà a meglio comprendere i propri sistemi militari e a consolidare le rispettive capacità di Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
PRINCIPI E SCOPI**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti nonché, per la Parte Italiana, con la normativa Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

**ARTICOLO 2
COOPERAZIONE GENERALE****1. Attuazione**

- a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i nomi, i luoghi e le date delle attività di cooperazione, il numero di partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle medesime attività.
- b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto, di comune accordo, dai rappresentanti autorizzati dalle Parti.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Regno Hascemita di Giordania/Quartier Generale delle Forze Armate Giordane.



- d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente ad Amman ed a Roma, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Regno Hascemita di Giordania.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politica di sicurezza e di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
- f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. formazione ed addestramento in campo militare;
- h. sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;



- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto "b" di cui sopra, la Parte ricevente fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che necessiti di assistenza medica urgente durante l'attuazione delle attività di cooperazione bilaterale nell'ambito del presente Accordo.
3. La Parte ricevente ospiterà delegazioni ufficiali su base di reciprocità.
4. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE

1. Le Autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente.
2. Tuttavia, le Autorità della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze



Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - per quanto riguarda:

- a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ricevente prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tale pena e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite.

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. *Categorie di armamenti*

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di Difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;



- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente il materiale.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.



ARTICOLO 8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per il Regno Hascemita di Giordania
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محدود

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.



ARTICOLO 9
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo rinvoverà il precedente Accordo, sottoscritto l'11 giugno 2002 ed entrato in vigore il 21 giugno 2004.

ARTICOLO 11
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi, che saranno negoziati tra le Parti, saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che attueranno il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Regno Hascemita di Giordania/Quartier Generale delle Forze Armate Giordane, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e con le Autorità competenti per la Sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.



**ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE**


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e verrà automaticamente rinnovato per successivi periodi di un anno a meno che una delle Parti comunicherà la propria intenzione di denunciarlo attraverso una notifica scritta; in questo caso, l'Accordo cesserà i propri effetti dopo novanta giorni dalla ricezione della citata notifica.
2. La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 Aprile 2015 in due originali, entrambi nella lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso ogni divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Ministro della Difesa
Roberta PINOTTI

PER IL GOVERNO DEL
REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA
Consigliere di Sua Maestà il Re per gli
Affari Militari Capo di Stato Maggiore delle
Forze Armate Giordane
Generale Marshal M. AL-ZABEN



LIST OF CONTENTS

	<i>Page</i>
INTRODUCTION	3
1. PRINCIPLES AND AIMS	3
2. GENERAL CO-OPERATION	3
1. IMPLEMENTATION	3
2. FIELDS	4
3. MODALITIES	4
3. FINANCIAL MATTERS	5
4. JURISDICTION	5
5. COMPENSATION FOR DAMAGES	6
6. CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIAL	6
1. CATEGORIES OF ARMAMENTS	6
2. MODALITIES	7
7. INTELLECTUAL PROPERTY	7
8. SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION	8
9. SETTLEMENT OF DISPUTES	9
10. ENTRY INTO FORCE	9
11. SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENTS, REVISIONS AND PROGRAMS	9
12. DURATION AND TERMINATION	10



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE
KINGDOM OF JORDAN ON DEFENCE CO-OPERATION****INTRODUCTION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan (hereinafter referred to as "Party" or "Parties"):

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- convinced that bilateral cooperation will help understand their respective military issues and consolidate their respective Defence capabilities;
- sharing the common understanding that mutual co-operation in the field of Defence will enhance the relationship between the Parties,

have agreed as follows:

**ARTICLE 1
PRINCIPLES AND AIMS**

Cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments, and for the Italian Party, with the European legislation, to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of Defence.

**ARTICLE 2
GENERAL COOPERATION****1. Implementation**

- a. On the basis of this Agreement the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral co-operation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation and should include names, venues and dates of co-operation activities, the number of participants as well as the implementation modalities of the activities.
- b. The annual plan of co-operation shall be signed by authorized representatives of the Parties after mutual agreement.
- c. The organisation and conduct of concrete co-operation activities in the Defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Hashemite Kingdom of



Jordan/ General Head Quarters of the Jordanian Armed Forces.

- d. Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternately in Amman and in Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Italian Armed Forces and the Armed Forces of the Hashemite Kingdom of Jordan.

2. Fields

Co-operation between the Parties may include, but is not limited to the following areas:

- a. security and defence policy;
- b. research and development, logistic support and acquisition of Defence products and services;
- c. humanitarian operations and peace support operations;
- d. Armed Forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
- e. organization and management of the Armed Forces;
- f. environmental issues and pollution caused by military activities;
- g. education and training in the military field;
- h. military medical service;
- i. military history;
- j. military sport;
- k. other military fields that may be of mutual interest to both Parties.

3. Modalities

The co-operation between the Parties on Defence matters may take the following modalities:

- a. mutual visits by delegations of civilian and military agencies;
- b. exchange of experiences between experts of the two Parties;
- c. meetings between Defence Institutions representatives;
- d. exchange of lecturing and training personnel, as well as of students from military Institutions;
- e. participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, roundtable discussions and symposiums, offered in military and civilian Defence establishments;



- f. participation in military exercises;
- g. participation in peacekeeping and humanitarian operations;
- h. visits of military ships and aircraft;
- i. exchange of cultural and sporting activities;
- j. support of commercial initiatives related to Defence material and services linked to Defence matters;
- k. any other military fields that may be of mutual interest to the Parties.

ARTICLE 3 FINANCIAL MATTERS

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, as regards:
 - a. travel expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations;
 - b. medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.
2. Without prejudice to the terms of item "b", above, the host Party shall provide emergency treatment at medical facilities of its Armed Forces, to any personnel of the sending Party who may require urgent medical assistance during the implementation of bilateral co-operation activities under this Agreement.
3. The host Party shall accommodate official delegations on a reciprocal basis.
4. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

ARTICLE 4 JURISDICTION

1. The Authorities of the host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under host Party national regulations.
2. The Authorities of the sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and over civilian personnel-- if it is subject to the law in force in the sending Party - in the following cases:
 - a. when the offences threaten the security or goods of the sending Party;



- b. when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.
3. Should the above mentioned hosted personnel be involved in offences for which the laws of the host Party prescribe capital punishment and/or other sanctions contrary to the principles and legislation of the sending Party, such punishment and/or sanctions shall not be delivered and, if delivered, they shall not be administered.

ARTICLE 5 COMPENSATION FOR DAMAGES

1. Compensation for any damage caused to the host Party by a member of the sending Party during or in connection with their mission/exercise under this Agreement, will be settled, by mutual agreement, by the sending Parties.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual agreement, settle that loss or damage.

ARTICLE 6 CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIAL

1. Categories of armaments

In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to Defence equipment, the Parties agree on possible co-operation in the following categories of armaments:

- a. ships and related equipment for military use;
- b. military aircraft and helicopters and related equipment;
- c. tanks and vehicles for military use;
- d. automatic firearms and associated ammunition;
- e. medium and large-caliber weapons and associated ammunition;
- f. bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket, missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- g. gunpowder, explosives and propellants for military use;
- h. electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;
- i. especially manufactured armored materials for military use;



- j. specific materials for military training;
- k. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
- l. special equipment manufactured for military use.

The mutual procurement of materials of interest of the respective Armed Forces shall take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorized by the respective Governments.

The respective Governments undertake not to re-export the acquired material to third Parties without the previous consent of the Party which originally provided the material.

2. Modalities

Activities in the area of Defence industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:

- a. scientific research, test and design;
- b. exchange of experience in the technical sector;
- c. mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by the Parties;
- d. support to the Defence industries and governmental Bodies in order to create co-operation in the field of military material production.

The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.

ARTICLE 7 INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property, including patents stemming, from the activities carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to international Agreements in this area signed by the Parties.



ARTICLE 8
SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which, one of the Parties, has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored, handled and/or protected in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the Competent Security Authority/Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Hashemite Kingdom of Jordan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محدود

5. Access to classified information, exchanged on the basis of this Agreement, is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
7. Transfer to third Parties/international Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of Defence material covered by this Agreement, shall be subject to the prior written consent of the competent Security Authority of the generating Party.
8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information, not contained in this Agreement, shall be governed by a specific general Agreement on security concluded by the respective competent Security Authorities or by the designated Security Authorities of the Parties.



ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the date of receiving the last of the written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall replace the previous Agreement, signed on June 11th, 2002 and entered into force on June 21st, 2004.

ARTICLE 11
SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENTS, REVISIONS AND PROGRAMMES

1. With the consent of both Parties, supplementary protocols may be concluded in specific areas of co-operation on Defence matters involving military and civilian establishments, under the terms of this Agreement.
2. Supplementary protocols, which will be negotiated between both Parties, shall be elaborated according to national procedures and shall be restricted to the purposes of this Agreement without contradicting the respective national legislations.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its supplementary Protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Hashemite Kingdom of Jordan/the General Headquarters of the Jordanian Armed Forces, according to mutual interests, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs and the competent Security Authorities for the aspects concerning the classified information of both Parties, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 10 (ENTRY INTO FORCE) of this Agreement.



ARTICLE 12
DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement is established to be in force for five years, and will be automatically extended for one-year recurrent periods unless either of the Parties expresses its intention to terminate it in a written notification; in this case, the Agreement will lose effect ninety days after such a notification has been received.
2. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programmes and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 29th April 2015 in two originals, both in Italian, Arabic and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC
The Minister of Defence
Roberta PINOTTI

FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Advisor to His Majesty the King For Military
Affairs Chairman of Joint Chiefs Of Staff
General Majshah M. AL-ZABEN



